



N. 2960-A

ALLEGATO 1

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

ALLEGATO 1

RAPPORTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

INDICE**1ª Commissione permanente:**

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore COCIANCICH	<i>Pag.</i>	7
Tabella 8 (Interno): estensore TORRISI	»	9

2ª Commissione permanente:

Tabella 5 (Giustizia): estensore ALBERTINI	»	11
--	---	----

3ª Commissione permanente:

Tabella 6 (Esteri e cooperazione internazionale): estensore SANGALLI	»	15
--	---	----

4ª Commissione permanente:

Tabella 11 (Difesa): estensore Luciano ROSSI	»	18
--	---	----

6ª Commissione permanente:

Tabella 1 (Entrata): estensore MOSCARDELLI	»	19
Tabella 2 (Economia e finanze): estensore MOSCARDELLI	»	21

7ª Commissione permanente:

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore CONTE	»	22
Tabella 7 (Istruzione, università e ricerca): estensore PUGLISI	»	24
Tabella 13 (Beni e attività culturali e turismo): estensore Elena FERRARA	»	28

8ª Commissione permanente:

Tabella 3 (Sviluppo economico): estensore Stefano ESPOSITO	»	32
Tabella 10 (Infrastrutture e trasporti): estensore Stefano ESPOSITO	»	33

9ª Commissione permanente:

Tabella 12 (Politiche agricole alimentari e forestali): estensore BERTUZZI	»	35
--	---	----

10ª Commissione permanente:

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore ASTORRE	»	38
Tabella 3 (Sviluppo economico): estensore ASTORRE	»	39
Tabella 7 (Istruzione, università e ricerca): estensore ASTORRE	»	40
Tabella 13 (Beni e attività culturali e turismo): estensore ASTORRE	»	41

11ª Commissione permanente:

Tabella 4 (Lavoro e politiche sociali): estensore PARENTE. *Pag.* 42

12ª Commissione permanente:

Tabella 14 (Salute): estensore BIANCO » 46

13ª Commissione permanente:

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore MARINELLO. » 49

Tabella 9 (Ambiente e tutela del territorio e del mare): estensore MARINELLO » 49

Tabella 10 (Infrastrutture e trasporti): estensore MARINELLO » 52

Tabella 13 (Beni e attività culturali e turismo): estensore MARINELLO » 54

14ª Commissione permanente:

Tabella 2 (Economia e finanze): estensore GUERRIERI PALEOTTI » 55

INDICE PER TABELLE

<i>Tabella 1 (Entrata) - 6^a Commissione</i>	<i>Pag.</i>	<i>19</i>
<i>Tabella 2 (Economia e finanze) - 1^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>7</i>
<i>» » (Economia e finanze) - 6^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>21</i>
<i>» » (Economia e finanze) - 7^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>22</i>
<i>» » (Economia e finanze) - 10^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>38</i>
<i>» » (Economia e finanze) - 13^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>49</i>
<i>» » (Economia e finanze) - 14^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>55</i>
<i>Tabella 3 (Sviluppo economico) - 8^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>32</i>
<i>» » (Sviluppo economico) - 10^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>39</i>
<i>Tabella 4 (Lavoro e politiche sociali) - 11^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>42</i>
<i>Tabella 5 (Giustizia) - 2^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>11</i>
<i>Tabella 6 (Esteri e cooperazione internazionale) - 3^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>15</i>
<i>Tabella 7 (Istruzione, università e ricerca) - 7^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>24</i>
<i>» » (Istruzione, università e ricerca) - 10^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>40</i>
<i>Tabella 8 (Interno) - 1^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>9</i>
<i>Tabella 9 (Ambiente e tutela del territorio e del mare) - 13^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>49</i>
<i>Tabella 10 (Infrastrutture e trasporti) - 8^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>33</i>
<i>» » (Infrastrutture e trasporti) - 13^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>52</i>
<i>Tabella 11 (Difesa) - 4^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>18</i>
<i>Tabella 12 (Politiche agricole alimentari e forestali) - 9^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>35</i>
<i>Tabella 13 (Beni e attività culturali e turismo) - 7^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>28</i>
<i>» » (Beni e attività culturali e turismo) - 10^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>41</i>
<i>» » (Beni e attività culturali e turismo) - 13^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>54</i>
<i>Tabella 14 (Salute) - 12^a Commissione</i>	<i>»</i>	<i>46</i>

RAPPORTI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
(Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: COCIANCICH)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio per il triennio 2018-2020, e l'allegata tabella 2,

premessi che:

si valuta con favore l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato agli interventi per le politiche della famiglia, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

si esprime un giudizio favorevole sulle misure volte ad autorizzare assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2020;

si valuta positivamente l'introduzione dell'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni servizi;

si osserva che le risorse poste a copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche e dai miglioramenti economici del personale del pubblico impiego non appaiono ancora sufficienti, benché siano previsti incrementi contributivi progressivi;

gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica e del Parlamento nel 2018 non registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'anno 2017;

entro il programma «Organi costituzionali» risulta immutato il capitolo relativo alle risorse per il funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

si valutano con favore alcuni stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare: le spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica; gli stanziamenti dedicati, nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», al programma «Rapporti con le confessioni religiose», le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.088,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020; gli stanziamenti, entro la missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», destinati al programma «Protezione sociale per particolari categorie», al cui interno si collocano due azioni, relative alla Promozione e garanzia delle pari opportunità – che, tra l'altro, rfinanzia la legge 29 maggio 2017, n. 71, per il contrasto del cyberbullismo – e alla tutela delle minoranze linguistiche;

si giudicano positivamente gli ulteriori stanziamenti che riguardano il Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale, la Scuola nazionale della amministrazione e l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione, l'Istituto nazionale di statistica, la Corte dei conti, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei *referendum*;

altri programmi di spesa suscettibili di richiamo sono, infine, gli stanziamenti dedicati al programma «Protezione civile» e gli stanziamenti riferiti al programma «Sostegno all'editoria», nonché gli stanziamenti destinati al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, in riferimento al quale si valuta criticamente, rispetto al progetto di bilancio a legislazione vigente, un definanziamento pari a 62,5 milioni per il 2018,

formula un rapporto favorevole,

richiamando la necessità di incrementare le risorse stanziare per il rinnovo dei contratti di lavoro nel pubblico impiego, dal momento che il blocco della contrattazione si è protratto per molti anni;

rilevando l'esigenza, con riferimento agli stanziamenti destinati al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di riconsiderare, almeno al fine di attenuarne gli effetti, la misura che prevede, per il 2018, un significativo definanziamento rispetto al progetto di bilancio a legislazione vigente.

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'interno
(Tabella 8)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: TORRISI)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e l'allegata tabella 8,

premessi che:

lo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2018 prevede spese finali, in conto competenza nel bilancio integrato, pari a circa 24.358 milioni di euro per il 2018, 23.736 milioni per il 2019 e 23.628 milioni per il 2020. Dal raffronto con la legge di bilancio per il 2017, emerge un incremento della spesa sia di parte corrente che in conto capitale;

circa il 46 per cento delle risorse stanziato nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene assorbita dalla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», comprendente gli stanziamenti per i trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali. Per tale missione si registra un incremento complessivo di 772 milioni di euro (+ 7,5 per cento). Tale incremento riguarda esclusivamente il programma 2.3 «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» (3.10) ed è dovuto a interventi previsti nella sezione I, che determinano un aumento pari a circa 795 milioni di euro;

si valuta positivamente l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso;

si valuta criticamente, con riferimento al programma 3.1 «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», il definanziamento per complessivi 1,7 milioni di euro, benché, per il 2018, gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I comportino, per tutti i

programmi della medesima missione, un incremento pari a 1,1 milioni di euro;

con riguardo alla missione «Soccorso civile», si esprimono considerazioni critiche sulla riduzione di 2,1 milioni di euro nel 2018, che riguarda il programma 4.2 «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico»;

si valuta positivamente che, per la missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», è assegnata una dotazione pari a 2.507,4 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2017 (+ 413,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio 2017);

si segnala con favore, in particolare, il rifinanziamento di 7,4 milioni di euro del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e il rifinanziamento di 50 milioni di euro nel 2018 e di 100 milioni di euro nel 2019 degli stanziamenti per l'attivazione e la gestione dei centri permanenti per i rimpatri;

si valuta criticamente, nella missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», la riduzione di 6 milioni di euro, rispetto alla dotazione a legislazione vigente;

infine, si valutano positivamente i seguenti interventi: l'autorizzazione di una spesa massima di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l'invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo, l'autorizzazione all'assunzione di personale non dirigenziale da parte del Ministero dell'interno, i cui oneri sono in parte posti a carico del Fondo costituito presso il Ministero a seguito della reiscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi perenti,

si formula un rapporto favorevole,

rilevando l'esigenza, con riferimento al programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», di riconsiderare il defanziamento previsto per complessivi 1,7 milioni di euro;

segnalando la necessità che, con riguardo alla missione «Soccorso civile», sia riconsiderata la riduzione di 2,1 milioni di euro nel 2018, relativa al programma «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico»;

evidenziando altresì l'esigenza, nella missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», di attenuare la portata della riduzione di 6 milioni di euro, rispetto alla dotazione a legislazione vigente.

RAPPORTO DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

*sullo stato di previsione
del Ministero della giustizia
(Tabella 5)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: ALBERTINI)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 nonché l'allegata tabella 5,

premesso che:

nella prima sezione del disegno di legge sono presenti specifiche misure in materia di giustizia espressamente contenute nel capo VI del titolo III della prima sezione del disegno di legge in esame (articoli da 42 a 46);

oltre alle suddette previsioni, appaiono di indubbio rilievo per la Commissione giustizia anche le previsioni di cui all'articolo 8, comma 9 – in materia di sanzioni applicabili nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione nell'ambito della certificazione del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 – le disposizioni di razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 59, commi 8 e 9, nonché la disposizione sullo smaltimento del contenzioso tributario di legittimità di cui all'articolo 80 del disegno di legge;

in particolare, il citato articolo 80 prevede il reclutamento di un massimo di cinquanta giudici ausiliari da adibire allo svolgimento di «servizio onorario» per lo smaltimento delle liti tributarie in Cassazione e, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, l'intervento normativo è teso alla definizione dell'arretrato pendente in capo alla sezione tributaria – che espone lo Stato agli oneri derivanti dall'indennizzo dovuto per la violazione del principio della ragionevole durata del processo – introducendo la figura del giudice ausiliario di Cassazione nel solco tracciato dal-

l'introduzione di tale magistrato onorario in Corte di appello per la definizione delle controversie civili e di lavoro pendenti, ai sensi degli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

considerato che:

l'intervento normativo recato dal citato articolo 80 del disegno di legge va iscritto nel quadro delle coordinate costituzionali, con particolare riferimento all'articolo 106, secondo comma, della Costituzione secondo cui la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli;

in proposito occorrerebbe attentamente valutare le possibili problematiche di costituzionalità sottese alle previsioni di cui al predetto articolo 80, in relazione al richiamato articolo 106, secondo comma, della Costituzione, tenuto conto delle indicazioni desumibili da talune pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn. 99 del 17 dicembre 1964 e 103 del 6 aprile 1998) dalle quali emergerebbe che i magistrati onorari possano in via ordinaria essere chiamati ad esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso un ufficio giudiziario monocratico, anche se ciò non è incompatibile con la possibilità che, in via aggiuntiva, essi vengano chiamati solo occasionalmente – come nel caso di supplenza per singole udienze o singoli processi – a svolgere funzioni collegiali, qualora ciò risponda a esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia;

che, a tale riguardo, in controtendenza rispetto ad una prassi legislativa consolidatasi sul punto, solo a partire dal 2013 il legislatore ha previsto una nuova figura di magistrati onorari che, anziché esercitare ordinariamente funzioni monocratiche e, in modo occasionale, funzioni collegiali, per far fronte ad esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia, esercitano esclusivamente funzioni collegiali;

che sulle previsioni recate dagli articoli 62 e seguenti del decreto-legge n. 69 del 2013, la Corte costituzionale non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sul punto, mentre si registra un contrasto di orientamenti in capo al Consiglio superiore della magistratura, poiché mentre con il parere espresso in data 21 maggio 1997 è stato chiaramente evidenziato che sul piano formale il ricorso a magistrati onorari è ammissibile soltanto per le funzioni attribuite a giudici singoli, nel parere datato 11 luglio 2013 è stato affermato che «la scelta di destinare giudici onorari a funzioni collegiali non pare porsi, di per sé, in contrasto con il dettato dell'articolo 106, comma 2, della Costituzione, avuto riguardo alla eccezionalità delle esigenze da fronteggiare ed alla temporaneità dell'incarico, avente il limitato scopo di consentire il ripristino dell'ordinario andamento della giurisdizione civile»,

formula rapporto favorevole invitando la Commissione di merito a sostituire l'articolo 80 con il seguente: «Art. 80. - *(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione)*

1. Presso la Corte di cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello della data entrata in vigore della presente disposizione saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

e con le seguenti ulteriori osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che le sanzioni penali applicabili nella fattispecie di cui all'articolo 8, comma 9, del disegno di legge siano solo quelle previste al secondo comma dell'articolo 64 del codice di procedura civile;

b) si invita la Commissione di merito ad inserire, nell'articolo 80 del disegno di legge, in via subordinata rispetto alla proposta di integrale riformulazione dello stesso articolo sopra illustrata, una previsione in materia di incompatibilità analoga a quella prevista dall'articolo 69, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, secondo cui al giudice ausiliario si applica la disciplina della incompatibilità e delle ineleggibilità, prevista per i magistrati ordinari;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nell'articolo una previsione sulla base della quale i presidenti delle Corti di appello ovvero i procuratori generali presso le Corti di appello, eventualmente su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, possano stipulare convenzioni, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, con finalità di contenimento dei costi e di miglioramento dell'efficienza dei servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nell'articolo una previsione volta ad estendere la portata applicativa delle disposizioni recanti misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, comprendendovi anche i profili professionali di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico, mai coinvolti in procedure di riqualificazione;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una previsione volta a prorogare fino al 31 dicembre 2018 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

RAPPORTO DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

*sullo stato di previsione
del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
(Tabella 6)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: SANGALLI)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 nonché l'allegata tabella 6;

rilevato che nella sezione I del disegno di legge sono presenti misure che puntano a rafforzare, sul piano delle risorse finanziarie, la proiezione italiana all'estero;

valutata con favore l'autorizzazione di spesa finalizzata a consentire l'assunzione da parte dell'Italia della presidenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel 2018;

preso atto della norma interpretativa in materia di personale a contratto degli uffici all'estero, volta ad uniformare la base imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal personale assunto *in loco* dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero;

espresso apprezzamento per le disposizioni relative all'invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e rafforzare le iniziative a livello internazionale di contrasto al terrorismo;

apprezzata la misura volta ad incrementare il contingente dei dipendenti a contratto a legge locale, che andranno a rafforzare gli organici delle sedi esposte a situazioni di emergenza, impegnate in aree di interesse strategico per la sicurezza e la crescita o di nuova apertura;

valutate altresì le misure volte ad assicurare piena funzionalità agli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali;

tenuto altresì conto delle norme in materia di internazionalizzazione dell'economia italiana e di quelle volte ad agevolare lo svolgimento delle procedure per la composizione delle controversie internazionali in materia di doppia imposizione;

preso atto delle somme destinate dalle tabelle A e B rispettivamente alla ratifica di trattati ed accordi internazionali e ad investimenti per interventi di manutenzione degli immobili demaniali in uso ad organizzazioni internazionali aventi sede in Italia;

preso atto, nel quadro dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il triennio 2018-2020, dei contributi previsti in materia di cooperazione allo sviluppo, ed in particolare di quelli destinati alle attività dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

ribadita l'importanza delle politiche di aiuto allo sviluppo quali componenti essenziali della politica estera del nostro Paese e della necessità di assicurare loro risorse crescenti, al fine di far accrescere la credibilità internazionale dell'Italia;

tenuto conto della considerevole riduzione nell'ultimo decennio del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto delle risorse assegnate agli organismi rappresentativi della comunità italiana all'estero e di quelle destinate alla promozione della cultura e della lingua italiane all'estero;

preso infine atto del rifinanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

esprime rapporto favorevole, con la seguente condizione:

che si autorizzino le procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di ruolo nei profili professionali delle aree funzionali, tenuto conto della significativa riduzione di questa categoria di personale nell'ultimo decennio, che rischia di determinare gravi ripercussioni sulla funzionalità dei servizi alle collettività dei connazionali all'estero e alle imprese;

e con le seguenti osservazioni:

che si valuti l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al Fondo Africa, già istituito all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto conto che esso rappresenta un importante strumento della strategia italiana per il rilancio del dialogo e della cooperazione con i Paesi africani da cui originano o transitano i flussi migratori verso l'Unione europea;

che si valuti la possibilità di destinare le maggiori entrate derivanti dalla riscossione della tariffa consolare al soddisfacimento delle esigenze degli uffici consolari all'estero;

che si valuti la possibilità di istituire un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale specificamente destinato ad assicurare il pieno rispetto degli accordi di sede che regolano le condizioni per la presenza in Italia delle organizzazioni internazionali, consentendo di fare fronte tempestivamente alle esigenze di restauro e di manutenzione di complessi architettonici spesso di considerevole valore storico ed artistico;

che si valuti l'opportunità di prorogare, per il biennio 2019-2020, l'autorizzazione ad assumere diplomatici per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, all'apertura di nuove ambasciate in aree di interesse strategico per la promozione degli interessi economici del Paese e per la tutela dei cittadini italiani all'estero, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio europeo per l'azione esterna;

che si valuti l'opportunità di uno stanziamento integrativo per assicurare lo svolgimento degli impegni che l'Italia dovrà sostenere per la presidenza dell'OSCE nel corso dell'anno 2018 e per assicurare l'avvio della preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020;

che si valuti l'opportunità di adottare strumenti di sostegno, analoghi a quelli in passato utilizzati per i casi determinatisi nell'ex Zaire, a beneficio di quelle aziende italiane operanti all'estero in situazioni di crisi e particolarmente esposte a criticità determinate dalle decisioni dei Paesi committenti - tra i quali, in primo luogo, il Venezuela - nei cui confronti vantano legittimi interessi.

RAPPORTO DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

*sullo stato di previsione
del Ministero della difesa
(Tabella 11)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: LUCIANO ROSSI)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

si registra una diminuzione della spesa finale del Ministero della difesa prevista per il 2018 rispetto alle previsioni assestate del 2017, che si porrebbe in controtendenza sia con la crescita del prodotto interno lordo derivante dalla recente ripresa economica, sia con gli obiettivi definiti in ambito atlantico ed europeo;

con riferimento all'articolo 95, comma 1, del disegno di legge, volto al rifinanziamento, nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si auspica, in sede di riparto delle risorse stanziare, la concreta valorizzazione dei programmi di interesse della Difesa in maniera coerente con gli impegni che lo strumento militare garantisce quotidianamente.

RAPPORTI DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

*sullo stato di previsione dell'entrata**(Tabella 1)**(limitatamente a quanto di competenza)**e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: MOSCARDELLI)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, nonché l'allegata tabella 1, limitatamente alle parti di competenza,

premesso:

che una parte consistente della manovra trova le risorse di copertura in misure che contrastano l'evasione fiscale, con particolare attenzione alla fatturazione elettronica;

che nel corso del 2017 sul fronte tributario è stato registrato un significativo incremento del gettito dovuto alle misure di definizione agevolata dei carichi fiscali;

che la politica fiscale fondata sulla ricerca dell'adempimento spontaneo grazie ad un rinnovato rapporto di collaborazione e fiducia nel fisco trova ancora un ostacolo nel permanere di una fragilità finanziaria soprattutto delle piccole e medie imprese nel fronteggiare gli esiti della recessione economica;

che numerose misure interessano il recupero del patrimonio edilizio e gli interventi antisismici;

preso atto del contenuto del rapporto annuale sulle spese fiscali,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

nella ricerca di un equilibrio più avanzato tra esigenze di gettito e attenzione alle condizioni economiche delle imprese e dei lavoratori autonomi, e dei contribuenti in generale, la Commissione suggerisce di prevedere a regime uno strumento di rinegoziazione dei debiti tributari, laddove

certi e liquidi, che dia all'erario la certezza di incassare le somme richieste e ai contribuenti la flessibilità temporale adeguata alle esigenze di destinare prioritariamente le risorse agli investimenti produttivi e al rilancio della produttività. La definizione di piani di rateizzazione delle somme dovute, unita alla rinuncia alle somme a titolo di interessi e sanzioni, per un periodo limitato ma congruo, darebbe alle imprese in difficoltà lo strumento per un'adeguata pianificazione dei pagamenti. In altri termini, così come il superammortamento allevia l'onere finanziario per gli investimenti produttivi, tale strumento potrebbe far rientrare *in bonis* il contribuente in temporanea difficoltà, privilegiando per un periodo limitato le esigenze di rilancio dell'economia a quelle strettamente di bilancio, fermo restando il rispetto dei saldi programmati;

in relazione agli incentivi per le opere di ristrutturazione ai fini dell'adeguamento antisismico, la Commissione rileva positivamente la coesistenza di più strumenti a disposizione dei cittadini ai fini citati, tenuto conto della deducibilità dei premi per le assicurazioni contro le calamità: resta comunque valida l'esigenza di monitorare attentamente la portata di tali strumenti e di sostenere attraverso di essi la rinascita dei territori colpiti;

in relazione alle spese fiscali, la Commissione prende atto del lavoro compilativo e descrittivo compiuto con il rapporto annuale 2017 allegato alla tabella dello stato di previsione dell'entrata, ma rileva l'esigenza di raccordare in maniera logico-temporale tale rapporto con quello programmatico che il Governo trasmette al Parlamento con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), che si basa necessariamente su quello annuale dell'anno precedente: si propone quindi di ridefinire tale connessione temporale, restituendo logica sistemica ai due rapporti sulle spese fiscali, dando quindi efficacia alla definizione programmatica di tale settore. Inoltre, il rapporto annuale in esame, pur non potendo fornire – per ragioni sistematiche e teoriche condivisibili – una cifra totale degli effetti finanziari del complesso delle spese fiscali, contiene indicazioni puntuali su oneri ascrivibili ad ogni singola misura agevolativa per missioni, avendo chiarito in premessa che non sono qualificate come spese fiscali – per ragioni metodologiche anch'esse condivisibili – le misure con impatto finanziario molto elevato e un'ampia platea di potenziali beneficiari, quali indici del carattere strutturale della norma fiscale e non di un intervento particolare di scostamento dall'assetto base considerato come riferimento del tributo;

in riferimento all'articolo 91 la Commissione rileva che il differimento al 1° gennaio 2018 dell'operatività della disciplina dell'imposta sul reddito di impresa non deve comportare conseguenze negative alle imprese che avevano operato l'opzione per questo regime facendo affidamento sulla previsione di legge.

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
(Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: MOSCARDELLI)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, limitatamente a quanto di competenza, nonché l'allegata tabella 2,

formula un rapporto favorevole.

RAPPORTI DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

*sullo stato di previsione del Ministero dell'economia,
e delle finanze
(Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: CONTE)

La Commissione,

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018, e per il triennio 2018-2020 per le norme di competenza, nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno di legge;

per quanto concerne la sezione I del disegno di legge n. 2960, manifestato apprezzamento per le consistenti misure concernenti lo sport e in particolare per l'articolo 40, che:

al comma 1, lettera *a*), al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, riconosce un contributo in forma di credito d'imposta in favore delle società appartenenti alla Lega nazionale professionisti serie B, alla Lega italiana calcio professionistico (Lega Pro) e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità prevista dalla normativa, pari al 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro;

al comma 1, lettera *b*), propone nuovi criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio di serie A;

ai commi 2, 3 e 4, dispone che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile, fermo restando il rispetto di un contenuto prestabilito per il relativo statuto e con la possibilità di beneficiare di una riduzione dell'imposta sul reddito delle società

(IRES) per tali soggetti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

al comma 5, specifica che i contratti di collaborazione lavorativa, resa, a fini istituzionali, con società sportive dilettantistiche, sono ammessi anche per le società suddette che abbiano scopo di lucro;

al comma 6, attribuisce natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie», istituito dal decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2016, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro annui dal 2018;

ai commi da 7 e 10, riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro;

al comma 11, innalza da 7.500 a 10.000 euro l'ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale nonché dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi;

al comma 12, istituisce presso l'Ufficio per lo sport il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con dotazione pari a 12 milioni di euro per il 2018, 7 milioni di euro per il 2019, 8,2 milioni di euro per il 2020 e 10,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato a sostenere progetti collegati a specifiche finalità;

al comma 13, prevede la concessione, nel limite di 1 milione di euro all'anno, di agevolazioni alle società appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne facciano richiesta, a valere sulla quota disponibile al 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile nell'ambito del contributo straordinario concesso al CONI, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva;

al comma 14, autorizza la spesa di 1,2 milioni di euro per il 2018 ed 850.000 euro a decorrere dal 2019, al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale *anti-doping* (WADA);

al comma 15, prevede che, per sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psico-fisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasferisce ogni anno al Comitato italiano paralimpico (CIP) l'importo di 3 milioni di euro per realizzare le attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP;

tenuto conto che l'articolo 72, comma 1, incrementa gli spazi finanziari per gli enti locali (nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali)

per l'effettuazione di spese di investimento, finalizzate anche all'impiantistica sportiva;

osservato che l'articolo 90, comma 2, disciplina i criteri per le concessioni in materia di giochi, anche con riferimento alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi;

esaminati gli stanziamenti relativi alla missione «Giovani e sport»;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

in merito all'articolo 40, comma 14, si segnala che il contributo annuale dell'Italia alla WADA è stato previsto anche dall'articolo 1 della legge n. 281 del 2003, per cui occorrerebbe quanto meno un coordinamento con la norma citata nel testo;

nell'apprezzare l'attenzione dedicata al settore sportivo, si ribadisce quanto già espresso dalla Commissione nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (Doc. XXIV, n. 68) sul piano del metodo, secondo cui le politiche sportive devono essere elaborate in un'ottica quanto più possibile intersettoriale e organica, previo confronto con tutti gli operatori del settore, tenuto conto anche della necessità di produrre una disciplina normativa coerente ed efficace rispetto ai reali bisogni del mondo sportivo. Si ritiene infatti che l'estrema varietà di competenze, esigenze, ruoli e specificità dello sport richieda un approccio sistemico e ben ponderato.

*sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
(Tabella 7)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: PUGLISI)

La Commissione,

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2018, e per il triennio 2018-2020, nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno di legge;

valutate le norme di competenza contenute nella sezione I del disegno di legge di bilancio in materia di scuola, tra le quali:

l'articolo 9, che incrementa la dotazione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore per consentire agli Istituti tecnici superiori

(ITS) di aumentare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica correlati al processo Industria 4.0;

l'articolo 16, che stabilisce l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio: studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro l'alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30 per cento delle ore di alternanza previste dalla legge n. 107 del 2015, o pari ad almeno il 30 per cento del monte ore previsto dai percorsi di istruzione e formazione professionale, o pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai percorsi degli ITS, o pari ad almeno il 30 per cento del monte ore previsto nei percorsi universitari; studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore e periodi di apprendistato in alta formazione;

l'articolo 27, che incrementa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018 il Fondo sociale per occupazione e formazione per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte ai sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del programma *Erasmus+* per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale;

l'articolo 53, che stanziava 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dal 2020 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in aggiunta a quelle del Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici, con lo scopo di eliminare progressivamente in sede contrattuale le differenze esistenti tra la retribuzione di posizione di parte fissa dei suddetti dirigenti e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia del comparto «Istruzione e Ricerca»;

l'articolo 54, che ripristina la possibilità di conferire le supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, dopo il trentesimo giorno di assenza in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge n. 190 del 2014, prevede entro il 2018 un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e dispone la proroga all'anno scolastico 2020-2021 del termine entro il quale il personale fuori ruolo per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica deve rientrare nei ruoli;

l'articolo 58, che al comma 6 proroga le disposizioni sui servizi di pulizia e sugli altri servizi ausiliari, nonché sugli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività fino all'anno scolastico 2018-2019;

l'articolo 71, che al comma 10, stanziava un contributo complessivo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 per i comuni o fusioni

di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per finanziare interventi diretti, fra l'altro, alla messa in sicurezza degli istituti scolastici;

l'articolo 72, comma 1, che assegna agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali per effettuare investimenti anche per interventi di edilizia scolastica;

esaminate le norme di competenza contenute nella sezione I del disegno di legge di bilancio in materia di università e ricerca, tra le quali:

l'articolo 51, in base al quale viene costituito un Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, del quale fanno parte anche un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo», con sede a Bologna;

l'articolo 55, che sostituisce il sistema della progressione stipendiale triennale dei professori universitari, previsto dalla legge n. 240 del 2010, con un sistema di progressione biennale, a partire dal 2018, con effetti economici a decorrere dal 2020, incrementando il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 80 milioni di euro per il 2020, 120 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

l'articolo 56, relativo all'assunzione di circa 1.600 nuovi ricercatori nell'università e nella ricerca, per le quali si incrementa il FFO di 12 milioni di euro per il 2018 e 76,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, e il fondo ordinario per il finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca (FOE) di 2 milioni di euro per il 2018 e di 13,5 milioni di euro a decorrere dal 2019;

l'articolo 57, che aumenta il Fondo integrativo statale (FIS) per la concessione di borse di studio di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, con lo scopo di integrare i fondi regionali destinati alla erogazione, in favore degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, dei benefici in materia di diritto allo studio. La norma prevede poi un ulteriore incremento del FFO pari a 15 milioni di euro dal 2018 per adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;

l'articolo 101, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 in favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

esaminate, con riferimento alla II sezione, le autorizzazioni di spesa relative alle missioni di competenza del Ministero;

rilevato che nella tabella 7 sono elencati anzitutto i principali indirizzi che il Ministero è chiamato a realizzare nel triennio 2018-2020 e le dieci priorità politiche per il 2018, definite nell'atto di indirizzo del 4 agosto 2017;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

in merito all'articolo 54, comma 1, andrebbe specificato che la deroga opera solo rispetto all'articolo 1, comma 332, lettere *a*) e *b*), della legge n. 190 del 2014, in quanto dalla lettura della norma sembra permanere il divieto di conferimento di supplenze brevi al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico (articolo 1, comma 332, lettera *c*), della legge n. 190 del 2014);

relativamente all'articolo 55, si reputa necessario compensare, già nel 2018, la mancata corresponsione degli scatti stipendiali per il personale universitario non contrattualizzato nel quadriennio precedente;

quanto all'articolo 56, pur apprezzando le misure per l'assunzione dei ricercatori delle università e degli enti di ricerca, si reputa indispensabile superare l'ottica emergenziale introducendo una programmazione pluriennale nel reclutamento, onde restituire fiducia ai giovani ricercatori e rendere strutturale il ricambio generazionale;

si reputa necessario vincolare lo stanziamento di cui all'articolo 56 al cofinanziamento di pari entità da parte di università ed enti nell'ambito delle risorse e dei margini assunzionali già disponibili nei rispettivi bilanci, al fine di raddoppiare il numero di ricercatori assunti;

si sollecita la progressiva stabilizzazione del personale delle «sezioni primavera»;

con riferimento alle scuole dell'infanzia, le quali non hanno beneficiato dell'organico di potenziamento, si sollecita l'introduzione della possibilità di chiamare docenti per le supplenze brevi, ovvero l'assegnazione di un organico di potenziamento;

si giudica essenziale prevedere una semplificazione normativa del sistema universitario, valorizzando l'autonomia degli atenei anche attraverso l'abolizione del sistema del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti inerenti le attività di ricerca;

tenuto conto dell'introduzione del costo *standard* per studente nel sistema universitario, si ritiene che esso, moltiplicato per il numero totale di studenti, possa costituire un criterio oggettivo per determinare il fabbisogno di un ateneo, a differenza di quanto accadeva prima con il criterio della spesa storica. La somma di tutti i fabbisogni consente quindi di stimare il fabbisogno dell'intero sistema universitario, che dovrebbe essere individuato proprio in occasione dei documenti di bilancio, onde essere confrontato con gli stanziamenti effettivi, come segnalato nel parere reso dalla Commissione sul decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 (A.S. n. 2860);

si ritiene che qualora gli atenei decidano di istituire il cosiddetto «numero chiuso» ai corsi di laurea per l'asserita mancanza di risorse, chiedano un parere al Ministero riguardo alle risorse e al rispetto dei criteri stabiliti dalla legge n. 264 del 1999;

si invita ad individuare tempestivamente, anche con provvedimenti di carattere normativo, nuovi criteri per la distribuzione delle risorse stan-

ziate, che tengano conto delle esigenze di reclutamento dei singoli atenei o enti di ricerca;

si sollecita l'adeguamento degli stipendi degli insegnanti alla media europea, quanto meno per consentire loro di recuperare la perdita di potere d'acquisto rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione;

nonché con le seguenti condizioni:

si ritiene essenziale ripristinare, anche per il 2018, il finanziamento per le scuole dell'infanzia paritarie pubbliche e private, che per il 2017 era pari a 50 milioni di euro;

si sollecita la previsione di risorse specifiche per la statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti e per il contestuale riordino del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in ossequio al percorso legislativo intrapreso dalla Commissione attraverso i disegni di legge n. 322 e abbinati.

*sullo stato di previsione Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo
(Tabella 13)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: ELENA FERRARA)

La Commissione,

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018, e per il triennio 2018-2020, nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno di legge;

per quanto concerne la sezione I del disegno di legge n. 2960, considerato in particolare che l'articolo 39 prevede una molteplicità di interventi strutturali in materia di patrimonio culturale, quali:

al comma 1, l'autorizzazione per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a procedere ad alcune nuove assunzioni a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 200 unità, mediante scorri-

mento delle graduatorie del concorso espletato – ai sensi della legge di stabilità 2016 – per l’assunzione a tempo indeterminato (originariamente) di 500 funzionari, da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale;

al comma 2, l’autorizzazione al mantenimento in servizio anche per l’anno 2018 del personale già assunto a tempo determinato dal medesimo Ministero in attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sempre che la proroga per il 2018 non comporti uno sfioramento della durata complessiva del rapporto di lavoro di trentasei mesi, anche discontinui;

al comma 3, l’estensione anche agli utili conseguiti dalla società *in house* Ales S.p.A. – al netto della quota destinata alla riserva legale – della facoltà per il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di disporre il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del dicastero, per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

ai commi 4 e 5, la possibilità di includere le diocesi tra i soggetti attuatori, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nei territori colpiti dal sisma, la stabilizzazione del personale di supporto reclutato per il potenziamento dell’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree citate;

al comma 6, la qualificazione di prestazioni accessorie non riconducibili allo straordinario per le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o autorizzati, nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato;

al comma 7, la qualificazione di prestazioni accessorie non riconducibili allo straordinario anche per le operazioni e i servizi svolti dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del «piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura», nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018;

al comma 8, l’autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro per il 2018 e a 500.000 euro annui dal 2019 per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine di rafforzare l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché la costituzione di una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell’arte di Roma;

al comma 9, l’istituzione, a decorrere dal 2018, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a 3 milioni di euro, gestito dal Centro per il libro e la lettura (CLL) e ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto interministeriale;

al comma 10, l'autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro, per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale;

al comma 11, il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura anche per l'anno 2021 e per i successivi;

al comma 12, la conferma dell'esenzione fiscale disposta in favore dell'Accademia dei Lincei dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell'ambito delle attività istituzionali svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa;

al comma 13, la modifica alla disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, volta ad estendere l'aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari;

per quanto concerne la sezione II del disegno di legge, osservato che l'articolo 115 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero in conformità al relativo stato di previsione (tabella 13), fermo restando che per il 2018 il Ministero dell'economia e delle finanze può apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi agli acquisti e alle espropriazioni di pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico e bibliografico;

esaminate le priorità politiche per l'anno 2018, espresse nell'atto di indirizzo del 21 settembre 2017 quali: valorizzare il patrimonio culturale del Paese quale volano dello sviluppo economico, con particolare attenzione al Mezzogiorno; tutelare il territorio, salvaguardare e recuperare i beni culturali anche attraverso la formazione e la ricerca; contribuire alla modernizzazione del Paese attraverso progetti di digitalizzazione dei processi amministrativi e dell'offerta culturale;

manifestato particolare apprezzamento per il rifinanziamento, pari a 290 milioni di euro, della cosiddetta «card cultura» dedicata ai giovani, residenti in Italia, che compiono 18 anni nel 2018 (nonché nel 2019);

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

in merito all'articolo 39, comma 9, pur apprezzando lo stanziamento previsto, si sollecita un aumento delle risorse per la promozione del libro e della lettura, in quanto i relativi progetti sono alla base delle attività per contrastare la povertà educativa;

in relazione all'articolo 39, comma 10, si richiede un incremento delle risorse dedicate alla realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale, data la rilevanza dell'evento;

si sollecita il ripristino del finanziamento originario della legge 1° dicembre 1997, n. 420, sull'istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, in modo da consentire alla Consulta di disporre di risorse certe e di corrispondere le cifre deliberate rispetto alle istanze presentate. Si ritiene infatti che i tagli inferti a tale sistema abbiano provocato inevitabilmente l'emergere di numerose leggi specifiche, obbligando il Parlamento a intervenire per singoli eventi, mentre risulta pertanto importante rivitalizzare il meccanismo, come già segnalato in occasione del parere reso al Governo sull'atto n. 436;

si reputa essenziale incrementare la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per poter ulteriormente incentivare le attività anche in relazione alle disposizioni contenute nel disegno di legge AS n. 2287-*bis*, attualmente all'esame della Camera dei deputati;

si propone di calmierare le aliquote IMU in relazione agli immobili utilizzati come teatri e sale da concerto;

si invita a valutare la possibilità, previa adeguate verifiche tecniche e mantenendo la finalità in ambito prettamente culturale, di una inclusione anche dei cammini tra le attività beneficate dalla «*card cultura*» per i diciottenni;

con la seguente condizione:

si ritiene indispensabile, almeno in via sperimentale, introdurre detrazioni fiscali delle spese sostenute per l'iscrizione annuale ai corsi di musica, entro precisi limiti reddituali, tetti di spesa e per determinate fasce di età, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra cui le scuole normate da leggi regionali o delle province autonome.

RAPPORTI DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

*sullo stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico
(Tabella 3)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: Stefano ESPOSITO)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, nonché l'allegata tabella 3, limitatamente alle parti di competenza,

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 89, valuti la Commissione di merito la possibilità di estendere la durata delle nuove concessioni dei diritti d'uso delle frequenze a venticinque anni, al fine di garantire la sostenibilità del piano di rientro dagli investimenti per gli operatori che parteciperanno all'asta, anche in coerenza con quanto previsto dalla proposta di direttiva per un nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche, attualmente in corso di trattazione da parte delle istituzioni europee;

in merito al medesimo articolo 89, valuti la Commissione di merito la possibilità di rendere più efficace il meccanismo di deterrenza previsto dal comma 10, volto a garantire la tempestiva liberazione delle frequenze da parte delle emittenti televisive, prevedendo un incremento della sanzione in caso di mancato rispetto delle scadenze previste;

in particolare, si suggerisce di introdurre una sanzione proporzionale al valore delle somme pagate dagli operatori per l'aggiudicazione delle frequenze pari al costo medio ponderato del capitale, come da ultimo definito dalla delibera 497/15/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e di anticiparne la decorrenza alla data di mancata liberazione ai sensi della tabella di marcia nazionale di cui al comma 6;

sempre all'articolo 89, si segnala l'opportunità di introdurre al comma 13, tra le attività da espletarsi da parte del Ministero dello sviluppo economico, il monitoraggio e la gestione delle problematiche interferenziali derivanti dalla saturazione degli amplificatori del segnale digitale terrestre, anche al fine di garantire certezza di investimento per gli operatori mobili aggiudicatari della banda 700 MHz;

con riferimento al cronoprogramma complessivamente delineato nell'articolo 89 per l'attuazione del passaggio al sistema 5G, si auspica che tutte le diverse fasi siano espletate in tempi congrui adeguati alle effettive condizioni del mercato e alle esigenze degli operatori e degli utenti, valutando anche la possibilità, ove necessario, di rimodulare alcuni dei termini ivi indicati, fermo restando il rispetto delle scadenze concordate in ambito europeo e internazionale;

in particolare, si raccomanda un'adeguata attenzione alle specifiche esigenze delle emittenti locali, evitando ingiustificate penalizzazioni o disparità di trattamento rispetto agli operatori nazionali.

*sullo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(Tabella 10)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: STEFANO ESPOSITO)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, nonché l'allegata tabella 10, limitatamente alle parti di competenza,

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione agli stanziamenti previsti nella tabella 10 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si raccomanda di assicurare adeguate risorse per il trasporto merci nel settore marittimo, con particolare riferimento al progetto delle cosiddette «autostrade del mare» e con l'obiettivo di spostare sempre più il trasferimento delle merci dalla modalità stradale a quella per via d'acqua;

parimenti, appare opportuno garantire adeguate risorse al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per l'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione, anche in considerazione dei maggiori compiti attribuiti con la recente riforma del codice della nautica da diporto;

in merito alle nuove assunzioni per il Dipartimento della motorizzazione civile di cui all'articolo 52, si raccomanda uguale attenzione per altri uffici ed enti dipendenti o vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle autorità preposte al controllo del settore dell'aviazione civile come ENAC ed ENAV, che scontano da tempo gravi e sempre più insostenibili carenze di personale;

in relazione alle risorse stanziare per il comparto logistico, si evidenzia la necessità di destinarle all'effettivo ammodernamento e sviluppo del settore dell'autotrasporto, superando l'attuale frammentazione, nonché all'adeguamento delle infrastrutture immateriali che accompagnano la filiera logistica, ancora troppo carenti;

infine, riguardo all'articolo 67, si raccomanda di accompagnare gli incentivi previsti per le polizze assicurative contro le calamità naturali con misure che favoriscano l'effettiva messa in sicurezza degli edifici e un monitoraggio degli interventi realizzati.

RAPPORTO DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(Tabella 12)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge

(ESTENSORE: BERTUZZI)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e l'allegata tabella 12,

preso atto delle misure relative al comparto primario;

ritenuta l'opportunità di completare le stesse con ulteriori interventi normativi di sostegno a specifici settori e argomenti;

richiamato l'esame che si è svolto ed è tuttora in corso presso la Commissione rispetto a importanti disegni di legge in sede referente,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

preso atto positivamente della norma di cui all'articolo 17 del disegno di legge volta a favorire, mediante uno sgravio contributivo, il ricambio generazionale in agricoltura, si sottolinea che la misura dovrebbe essere ulteriormente rafforzata mediante la piena attuazione delle disposizioni sulle società di affiancamento per le terre agricole di cui all'articolo 6 della legge 28 luglio 2016, n. 174 (cosiddetto «collegato agricolo»);

si segnala alla Commissione di merito che la norma di cui all'articolo 47 del disegno di legge, istitutiva dei distretti del cibo, dovrebbe essere ulteriormente potenziata considerando la valenza della qualificazione alimentare come elemento determinante nei requisiti di identificazione dei distretti del cibo;

occorre poi intervenire anche sul piano dell'incidenza dell'agricoltura dal punto di vista sociale e inclusivo degli strati più deboli della popolazione, potenziando gli strumenti normativi esistenti e individuando ri-

sorse specifiche per favorire l'impiego nel comparto primario di soggetti con disabilità fisiche o psichiche e in situazioni di difficoltà;

relativamente all'articolo 49 del disegno di legge (Piano invasi), si segnala una situazione climatico-ambientale molto problematica, ragion per cui sarebbe necessario un intervento prioritario di rafforzamento degli interventi connessi alla mitigazione e prevenzione dei danni all'agricoltura connessi al fenomeno della siccità e dei mutamenti climatici, nonché delle calamità meteorologiche. Ciò implica precise verifiche di fattibilità e di esecuzione dei progetti;

occorre introdurre una previsione normativa che consenta alle imprese agricole che svolgono attività connesse di accedere agli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano nazionale industria 4.0, di poter così fruire di un meccanismo di credito di imposta per l'acquisto dei nuovi beni strumentali materiali;

si sollecita un intervento sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri quadrati, onde contrastare la crescente frammentazione fondiaria ed evitare conseguenze sanzionatorie e consentire la fruizione dei contributi della nuova politica agricola comune;

sempre in materia di agricoltura di montagna, occorre valutare la possibilità di consentire alle aziende agricole di ridotte dimensioni ricomprese nelle zone svantaggiate di montagna, con terreni di superficie inferiore a 5.000 metri quadrati, di accedere al beneficio fiscale sui carburanti utilizzati in lavori agricoli anche in assenza del titolo di conduzione in forma scritta e registrata;

si ritiene necessaria una specifica attenzione al recupero delle produzioni agricole nelle zone colpite dal terremoto, potenziando ulteriormente le disposizioni previste dal disegno di legge, nonché rispetto a tutte le zone nazionali svantaggiate e depresse dal punto di vista della produzione agricola;

valuti la Commissione di merito l'inserimento nella manovra di finanza pubblica di un intervento in materia di enoturismo, misure attese dal comparto vitivinicolo e che potrebbero utilmente completare l'intervento relativo ai distretti del cibo;

valuti la Commissione di merito la previsione di una specifica misura di sostegno alla valorizzazione e diffusione della dieta mediterranea;

valuti la Commissione di merito la previsione di misure di sostegno per i lavoratori del settore della pesca, anche dal punto di vista degli ammortizzatori sociali, recuperando fondi per le indennità di fermo pesca;

valuti la Commissione di merito la necessità di rinvenire risorse per la valorizzazione di alcune filiere agro-alimentari strategiche nell'ambito del comparto primario italiano;

con riferimento alla filiera suinicola, valuti la Commissione di merito l'introduzione di un'agevolazione specifica per l'acquisto e l'installa-

zione in azienda di macchinari automatizzati per la valutazione delle carcasse suine;

con riferimento al settore dell'apicoltura e della produzione di miele, valuti la Commissione di merito la previsione di misure specifiche per la categoria amatoriale e per gli allevamenti di ridotte dimensioni nonché, in generale, l'introduzione di strumenti normativi per favorire il consolidamento del reddito riconducibile all'esercizio dell'impresa apistica e la diversificazione produttiva all'interno dell'azienda agricola multifunzionale.

RAPPORTI DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
(Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: ASTORRE)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, nonché l'allegata tabella 2, limitatamente alle parti di competenza,

considerata l'indifferibile esigenza di fronteggiare le pratiche di ottimizzazione fiscale delle maggiori multinazionali digitali, al fine di contrastare la distorsione della concorrenza che ne deriva e di garantire un'imposizione fiscale equa ed efficace, adatta alla rapida trasformazione digitale dell'economia;

considerata la crescente erosione delle basi imponibili, con i conseguenti effetti negativi sulle entrate dello Stato, i quali – ove non vi si ponga rimedio – minano la possibilità di finanziare le politiche pubbliche;

preso atto delle annose e perduranti difficoltà a conseguire un consenso internazionale nell'individuare una soluzione applicabile in tutti i Paesi dell'OCSE e preso atto della comunicazione COM (2017) 547, con la quale la Commissione europea annuncia in termini ancora molto generali un'iniziativa in materia volta a stabilire un'impostazione comune per una tassazione efficace dell'economia digitale mediante conclusioni del Consiglio, da adottare entro la fine del corrente anno, cui faranno seguito le consuete complesse procedure di adozione degli atti dell'Unione europea;

considerato che nella richiamata comunicazione la Commissione europea riconosce che «parallelamente ai lavori su questa strategia a lungo termine esistono anche misure immediate, complementari e a breve ter-

mine che dovrebbero essere prese in considerazione per proteggere le basi di imposizione diretta e indiretta degli Stati membri»;

apprezzate l’iniziativa di Francia, Italia, Germania e Spagna del settembre scorso e le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni, con le quali si prefigura l’introduzione della cosiddetta *web tax* nella legge di bilancio;

formula un rapporto favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l’esigenza di prevedere un’efficace forma di tassazione dei flussi finanziari provenienti dall’Italia, generati da attività pienamente dematerializzate e destinati a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel Paese.

*sullo stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico
(Tabella 3)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: ASTORRE)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, nonché l’allegata tabella 3,

apprezzati i significativi interventi a sostegno delle imprese contenuti nel disegno di legge, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti il Piano nazionale industria 4.0, tra i quali si ricorda la proroga delle misure di superammortamento e iperammortamento, il rifinanziamento della cosiddetta «nuova Sabatini», il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste nel Piano stesso, il potenziamento degli istituti tecnici superiori e altre misure per la crescita e la trasformazione digitale del tessuto industriale e imprenditoriale nazionale;

apprezzate altresì le misure per il Mezzogiorno, con particolare riferimento a quelle destinate a sostenere l’acquisto di nuovi beni strumentali, a favorire l’assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato, e all’istituzione del «Fondo imprese Sud»,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

in merito al cosiddetto «ecobonus», di cui all'articolo 3, comma 1, che consente la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile, estendendone il campo di applicazione a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, compresi quelli realizzati sulle singole unità immobiliari, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere espressamente per gli incapienti, anche a carico, la possibilità di cessione del credito a favore di familiari;

in merito all'articolo 8, che prevede un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 4 che esclude dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione;

al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza e sulla politica dei prezzi dei servizi di *call center*, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di limitare l'accesso alle decontribuzioni alle aziende che assicurino, attraverso un metodo di certificazione efficace e stabilito per legge, il rispetto di stringenti parametri in termini di qualità, di rispetto delle normative sulla *privacy* e sindacali, sulla corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché sulla determinazione dei costi dei servizi offerti.

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(Tabella 7)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: ASTORRE)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, nonché l'allegata tabella 7, limitatamente alle parti di competenza,

formula un rapporto favorevole.

*sullo stato di previsione
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(Tabella 13)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: ASTORRE)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, nonché l'allegata tabella 13, limitatamente alle parti di competenza,

formula un rapporto favorevole.

RAPPORTO DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

*sullo stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(Tabella 4)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: PARENTE)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e la tabella 4, premesso che gli interventi ivi previsti vanno nella direzione, da una parte, di agganciare i cambiamenti nel mercato del lavoro determinati dai processi tecnologici di «Industria 4.0» e, dall'altra, di assicurare la ricollocazione al lavoro per chi ne sia rimasto privo, con la previsione di un reddito di inclusione di tipo universalistico;

valutato che nello specifico sono previste una serie di misure volte a prendersi cura delle competenze delle persone nei processi di cambiamento del lavoro, nei percorsi scolastici e di passaggio dalla scuola all'occupazione. In particolare si includono, accanto a interventi per incentivare acquisto di beni strumentali, già contenute nella legge di bilancio dello scorso anno, agevolazioni in termini di credito d'imposta per le imprese che svolgono attività di formazione legate al Piano Nazionale Impresa 4.0. Si rafforza inoltre il sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS) e, nell'ambito degli incentivi strutturali all'occupazione giovanile stabile, si stabilisce un esonero contributivo totale per aziende che assumono - entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio - studenti che hanno partecipato ad attività di alternanza scuola-lavoro e periodi di apprendistato;

considerato che - tra le principali innovazioni «di sistema» della legge di bilancio - dal 1° luglio 2018 il reddito di inclusione sociale sarà rivolto non più, in via prioritaria, come prevedeva il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad alcune categorie, ma a tutti gli aventi diritto, ciò che rappresenta una novità assoluta nel panorama normativo italiano riferito storicamente alla legislazione di contrasto alla povertà,

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 8, riguardante il credito d'imposta per le spese di formazione 4.0, sarebbe opportuno rendere il più possibile accessibili le misure agevolative in merito alla formazione;

all'articolo 9, sulla promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria, si ritiene necessario ulteriormente rafforzare le risorse a disposizione e connettere lo sviluppo degli ITS al Piano nazionale Industria 4.0. Sarebbe doveroso sostenere altresì i corsi di «Istruzione e Formazione Professionale» (IeFP), elevando i finanziamenti statali; d'altro lato lo Stato dovrebbe esercitare un effettivo supporto e controllo delle regioni, affinché attuino effettivamente il sistema IeFP di loro competenza, nel rispetto delle norme statali e dei diritti dei cittadini, delle famiglie e dei giovani;

si rileva inoltre che la formazione degli adulti dovrebbe essere sostenuta da una migliore capacità operativa dei fondi interprofessionali secondo regole definite;

si suggerisce alla Commissione di merito di portare a regime la sperimentazione del sistema duale, rendendo stabili e crescenti nel tempo i finanziamenti per sostenere tale attività, nonché di valutare l'opportunità di rendere permanenti gli incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca, previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

per quanto riguarda l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, di cui all'articolo 16, si ritiene opportuno un intervento che subordini l'accesso all'esonero contributivo alla condizione di «non occupazione a tempo indeterminato del lavoratore» nei sei mesi precedenti l'assunzione, come già realizzato negli anni precedenti. Inoltre si suggerisce di circoscrivere l'ambito di applicazione del comma 5 del medesimo articolo a quei datori di lavoro che non abbiano effettuato, nei sei mesi precedenti nella medesima unità produttiva, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, con riferimento a lavoratori e lavoratrici con la medesima mansione di quelli da assumere per poter usufruire dei suddetti sgravi;

quanto all'articolo 20, sarebbe opportuno che la fruizione dell'assegno di ricollocazione e delle altre misure incentivanti ivi previste venga estesa anche ai profili professionali a rischio di esubero coinvolti da riduzione di orario per contratto di solidarietà;

in merito all'articolo 22, in tema di assegno pensionistico (APE), si ritiene necessaria l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del «Fondo APE Sociale e precoci» finalizzato ad adeguare ed estendere gli istituti di cui all'articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; al contempo, sarebbe opportuna una prosecuzione della misura sperimentale cosiddetta «opzione donna», una volta terminata la fase di monitoraggio;

con riferimento all'articolo 25, sul potenziamento della misura di contrasto alla povertà (reddito di inclusione), considerato che quest'ultimo è una misura nazionale e di prossimità allo stesso tempo, si suggerisce alla Commissione di merito di destinare risorse aggiuntive per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali e per l'assunzione di nuovo personale nei servizi sociali;

sull'articolo 65, che prevede disposizioni utili a definire misure tese ad agevolare la ripresa sia sociale che economica delle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, si sottolinea la necessità di garantire la continuità, anche per il 2018, di tutte quelle misure di sostegno già previste nell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (cosiddetto «decreto-legge terremoto»);

in merito poi alla sostenibilità di un sistema di lavoro orientato all'attivazione e alla ricollocazione e a rendere più agevole l'incontro tra domanda e offerta, si ritiene necessario e indispensabile il rafforzamento dell'occupazione e dell'inserimento lavorativo, andando a reperire nuove risorse per l'Agenzia nazionale per le politiche attive (ANPAL). È inoltre necessario che tale ente assolva alla funzione di programmazione delle politiche attive per il lavoro secondo un più efficace coordinamento con il complesso delle azioni di governo e una disciplina certa della sua *governance*. È infine indispensabile aumentare il finanziamento per il funzionamento di ANPAL servizi, società *in house* di ANPAL, proprio in virtù dei nuovi compiti che la legge di bilancio le assegna;

si suggerisce altresì di prevedere che l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) possa essere messo nelle condizioni di svolgere al meglio e in modo indipendente la sua necessaria attività di valutazione delle politiche pubbliche per il lavoro, anche attraverso la stabilizzazione con procedura di selezione dei suoi collaboratori precari;

in merito al CNEL, si ritiene che debba essere messo nelle condizioni di svolgere la propria attività, in ragione della sua natura tripartita, sulle funzioni per le quali appaiono opportuni i requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio tra gli interessi sociali, come la certificazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori. A tale fine è necessario che l'organo venga dotato delle risorse essenziali per la sua operatività;

da ultimo, in tema di politiche sociali, si segnala che i disegni di legge n. 2048 e connessi, in tema di riconoscimento della figura dei *caregivers*, attualmente all'esame della Commissione lavoro del Senato, dovrebbero essere sostenuti dall'accantonamento di un fondo adeguato e finalizzato al finanziamento dei benefici ivi ipotizzati;

si ritiene altresì necessario rifinanziare per il 2018 l'assegno di natalità (anche detto «*Bonus bebè*»), istituito dall'articolo 1, commi 125-129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e rivedere la prevista riduzione sia del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, il cosiddetto «Dopo di noi», sia quella del Fondo per

la non autosufficienza, contenuta nello stato di previsione delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

si propone di disporre per il 2018 una adeguata riduzione delle contribuzioni dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore in relazione ai contratti di apprendistato di primo e terzo livello, in modo da conservare un significativo differenziale rispetto al costo indiretto del contratto ordinario a tempo indeterminato.

RAPPORTO DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

*sullo stato di previsione
del Ministero della salute
(Tabella 14)*

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge

(ESTENSORE: BIANCO)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e l'allegata tabella 14,

formula, per quanto di propria competenza, un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

per quanto attiene alla spesa sanitaria pubblica relativa al 2018, la perfetta coincidenza tra la previsione della Nota di aggiornamento al DEF e quanto disposto dal provvedimento in esame porta a ribadire quanto già espresso in materia nel parere sulla predetta Nota di aggiornamento, cioè che detta spesa andrebbe rivista al rialzo nell'ottica di garantire l'uniforme e completo accesso ai vecchi e nuovi livelli di assistenza. Gli incrementi di finanziamento pubblico per il 2018 rispetto al 2017 dovrebbero infatti essere commisurati all'incidenza nei bilanci regionali di almeno tre ordini di spesa ineludibili e inderogabili:

a) la riduzione di 604 milioni a carico delle regioni a statuto ordinario per effetto della norma di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 394, della legge di stabilità per il 2017 (relativa al mancato contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale), attuata con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; tale misura riduce il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a 113.396 milioni di euro per il 2018;

b) gli oneri diretti e quelli riflessi, incidenti sui bilanci regionali come espressamente ribadito dal provvedimento in esame e relativi al rinnovo dei contratti e delle convenzioni del triennio 2016-2018, che portano la stima del costo a regime (per il 2018) a circa 1 miliardo e 300 milioni

di euro, di cui solo una parte già da ritenersi accantonata nei bilanci regionali (circa 500-600 milioni di euro) per effetto di disposizioni legislative in vigore; è dunque da stimare un fabbisogno ulteriore di circa 700-800 milioni di euro;

c) la controversa questione del *payback* farmaceutico relativo agli anni dal 2013 al 2016, come è ben evidenziato nel *focus* dell'Ufficio parlamentare di bilancio. L'articolo 41 del disegno di legge determina un disallineamento - al momento solo relativamente al triennio 2013-2015 - tra le previsioni complessive dei bilanci regionali in materia e le somme che effettivamente si incasseranno, con una conseguente minore entrata, pari a circa 600 milioni di euro (l'effettivo recupero delle somme corrisposte a titolo di rimborso dalle aziende farmaceutiche è pari attualmente, per il triennio suddetto, a circa 762 milioni per il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e a 120 milioni per il tetto della spesa farmaceutica territoriale); non sono al momento ancora ufficialmente definiti i dati relativi al *payback* 2016, oggetto di espressa previsione del disegno di legge in esame. È doveroso sottolineare che la tempistica prevista dal disegno di legge per la definizione e l'erogazione del *payback* farmaceutico rischia di creare problemi alle regioni nella definizione dei bilanci, stante l'incertezza circa l'entità delle risorse rinvenienti dal rimborso delle aziende farmaceutiche (a tutti gli effetti da considerare tra le entrate regionali).

Occorrerebbe introdurre nel testo del provvedimento in esame misure idonee a rimuovere i vincoli relativi all'assunzione di personale (derivanti dal tetto pari alla spesa per il personale relativa al 2004, diminuita dell'1,4 per cento), al fine di consentire la piena ed effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché misure finalizzate a far fronte all'impovertimento dei fondi contrattuali intesi a premiare i meriti professionali, i disagi professionali e le innovazioni organizzativo-gestionali; in tale contesto va affrontata la questione degli «ultimi» tra i precari, cioè coloro che garantiscono servizi sanitari con rapporti di lavoro solo indiretti con la pubblica amministrazione (ad esempio, per il tramite di cooperative o di altri soggetti analoghi);

appaiono fortemente asimmetriche quelle misure, certamente lodevoli, che definiscono un piano di assunzione di oltre 1.500 nuovi ricercatori nell'università, trascurando, tuttavia, di considerare lo *status* dei ricercatori degli enti del Servizio sanitario nazionale (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed istituti zooprofilattici). In tale settore, forme di precariato stabile, basse retribuzioni, carriere di merito pressoché inesistenti scoraggiano giovani e meno giovani ricercatori ad entrare e soprattutto a restare nel sistema della ricerca sanitaria pubblica, ragione per la quale appare inderogabile lo sforzo di disegnare, a partire dal provvedimento in esame, uno schema attrattivo di ruoli giuridici, di carriere, di struttura retributiva e di verifiche;

i ritardi e gli errori relativi al *payback* farmaceutico confermano che esso non può considerarsi lo strumento unico della *governance* farmaceutica. Sussiste certamente un problema di compatibilità di spesa (un trattamento oncologico a fine anni '90 costava circa 4.000 euro, mentre

nel 2014 il costo di un trattamento con i nuovi farmaci sfiora i 50.000 euro), ma c'è anche un problema di misurazione della qualità, dell'efficacia e dell'equità della spesa, che peraltro il provvedimento in esame comincia ad affrontare, nonché un problema ulteriore di tempi di ingresso dei nuovi farmaci, che in Italia è stimato essere di 482 giorni (tra i più alti in Europa);

il provvedimento in esame non affronta la questione del cosiddetto *superticket*, in alcune regioni ridotto in altre abolito, anche in considerazione dei noti effetti distorsivi sull'efficienza della spesa pubblica e sull'equità di accesso alle prestazioni; si ritiene opportuno, a partire dal provvedimento in esame, prevederne la progressiva abolizione sull'intero territorio nazionale con risorse derivanti da una più equa ripartizione delle detrazioni per spesa sanitaria in ragione del reddito;

vi è la preoccupazione che la prevista misura di tagli per 300 milioni di euro dei bilanci regionali (di cui all'articolo 68, comma 2, lettera c), del disegno di legge) possa interessare capitoli di spesa inerenti alle politiche sociali e alle risorse per la non autosufficienza, essendovi la consapevolezza che riduzioni di prestazioni in tali ambiti ricadrebbero oggettivamente, in ultima analisi, anche sulla spesa sanitaria.

RAPPORTI DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
(Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: MARINELLO)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e l'allegata tabella 2,

formula un rapporto favorevole.

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
(Tabella 9)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: MARINELLO)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e l'allegata tabella 9,

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

in tema di agenzie ambientali, la legge 28 giugno 2016, n. 132, «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» è entrata in vigore lo scorso 14 gennaio 2017. L'intento, affermato all'articolo 1, è «assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica» tramite il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, costituito da ISPRA e dalle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), le quali continuano ad essere finanziate con quota parte del Fondo sanitario nazionale attribuito dalle regioni di riferimento. Tuttavia, la legge n. 132 del 2016 ha omissso di disciplinare, omogeneizzando, il regime per le assunzioni di personale a cui le ARPA sono sottomesse. Né, altrove, l'ordinamento nazionale ha precisato se le ARPA, enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere soggette ai vincoli assunzionali degli enti locali, delle regioni, degli enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti di ricerca o altro ancora. Si rende pertanto necessario un intervento normativo che assimili le ARPA agli enti del Servizio sanitario nazionale assecondando, tra l'altro, l'orientamento del Governo che ha previsto – e inserito nel Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) istitutivo dei comparti di contrattazione del pubblico impiego – che il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento per il personale delle ARPA è quello del comparto Sanità. Inoltre, si ritiene opportuno introdurre alcune disposizioni al fine di garantire la piena operatività delle Autorità di bacino distrettuale previste e istituite dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a partire da un aumento della dotazione dei pertinenti capitoli del bilancio del Ministero per consentire alle cinque Autorità di bacino distrettuali, in qualità di enti di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, una gestione efficiente delle funzioni attribuite dalla legge alle medesime autorità e un corretto funzionamento dei relativi organi, tra i quali è annoverata ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 la segreteria tecnico-operativa. Accanto a ciò si ritiene necessario dotare i nuovi enti di un contingente di personale adeguato alle funzioni ad essi attribuite prevedendo la possibilità, nel triennio 2018-2020, di assunzione mediante pubblico concorso di unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura residuale dopo aver completato le procedure di mobilità già avviate e in corso;

in tema di parchi e aree protette, in considerazione del contestuale esame presso questa Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, in tema di parchi e aree protette, si propone di intervenire con quattro distinti interventi normativi volti ad

istituire: il parco del Matese e Portofino, il parco di Capo Spartivento, il parco di Capo d'Otranto e il parco del Delta del Po;

in tema di ecobonus, si segnala la necessità di intervenire sotto il profilo normativo per:

prevedere, in tema di ristrutturazioni edilizie, per coloro che hanno raggiunto il sessantasettesimō anno di età, la possibilità di recuperare le detrazioni in questione, in 5 anni anziché 10 come previsto;

per quanto riguarda le caldaie a condensazione, prevedere di innalzare il requisito tecnico minimo di efficienza, stabilendo la detrazione fiscale del 50 per cento per le sole caldaie a condensazione in classe A, eliminando così gli incentivi per le caldaie in classe B, che secondo quanto previsto dalla legge di bilancio potrebbero usufruire della detrazione del 50 per cento. Inoltre, prevedere il mantenimento dell'incentivo al 65 per cento per gli interventi che prevedono l'installazione di caldaie a condensazione sempre in classe A con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (cosiddetti classe A+);

esplicitare l'equiparazione agli interventi di efficienza energetica degli interventi di sostituzione dei vasi sanitari esistenti con nuovi apparecchi a ridotto consumo di acqua;

prevedere, per finalità di tutela dell'ambiente, che alle imprese e ai lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti - secondo il regolamento UN/ECE 109 - da destinare ai veicoli di cui all'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), sia riconosciuto un credito di imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti;

rivedere quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), in tema di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

introdurre la possibilità della cedibilità alle banche degli incentivi e la possibilità di cessione del credito non solo per gli incapienti ma per tutti;

in tema di rifiuti, al fine di favorire il processo di sviluppo e rafforzamento dell'industria di trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e, in particolare, di valorizzazione dei rifiuti selezionati costituiti da plastiche miste, si ritiene in primo luogo necessario riconoscere a ciascuna impresa che utilizza nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto della materia prima seconda stabilendo un ammontare complessivo per ciascuna impresa per anno. E prevedendo che tra le suddette spese rientrino quelle sostenute per attività di progettazione, ricerca e sviluppo di nuove applicazioni nel campo della selezione e del riciclo delle plastiche miste e dell'utilizzo delle materie prime seconde ottenute, nonché nel campo delle nuove applicazioni per gli scarti di selezione in alternativa all'avvio a recupero energetico. In se-

condo luogo, si ritiene opportuno intervenire sul tema delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti per ripristinare l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto «codice ambientale», ora sospeso «a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio». L'intervento proposto mira a ripristinare la corretta concorrenza tra produttori di imballaggi, prevedendo a carico di coloro che richiedono l'autorizzazione provvisoria all'avvio di un sistema autonomo l'onere di presentare una idonea fideiussione bancaria a garanzia delle responsabilità ambientali per la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio da questi stessi prodotti. Fideiussione che sarà escussa qualora il provvedimento definitivo accerti il mancato funzionamento del sistema autonomo. In terzo luogo, si ritiene opportuno intervenire con una proposta normativa volta ad affidare le competenze in materia di regolazione del settore dei rifiuti urbani e speciali all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Infine, per quanto attiene alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso le biomasse si ritiene necessario introdurre una semplificazione normativa per innalzare la soglia di potenza degli impianti da 100 kw a 300 kw per consentire un meccanismo di accesso diretto agli incentivi ad un numero maggiore di impianti di piccola taglia.

*sullo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(Tabella 10)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: MARINELLO)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e l'allegata tabella 10,

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

in tema di mobilità sostenibile, in considerazione degli impegni assunti dal Governo nella risoluzione (Doc. XXIV, n. 81) a conclusione dell'affare assegnato n. 1015 (mobilità sostenibile) – premessa la necessità di incrementare il fondo per i progetti di mobilità sostenibile, il cui stanziamento iniziale è pari a 35 milioni di euro – si propone l'inserimento di norme volte allo sviluppo della mobilità elettrica. In particolare, al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche e quindi lo sviluppo del mercato sulla mobilità elettrica, si ritiene necessario introdurre una misura normativa volta a prevedere che le spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, ivi incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, beneficino di una detrazione dall'imposta lorda ai fini sia IRPEF che IRES per una quota pari al 65 per cento degli importi. Inoltre, si segnala la necessità che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotti disposizioni relative alla mobilità elettrica volte a favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid* anche attraverso la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia. Infine, si ritiene di dover proporre una misura normativa volta a ridefinire l'entità della tassa automobilistica in misura proporzionale rispetto alle quantità di emissioni generate dai veicoli;

in tema di politiche per la casa, si ritiene necessaria l'introduzione di misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all'affitto a partire da un aumento della dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e dalla riduzione al 10 per cento dell'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

inoltre, visti gli importanti risultati ottenuti negli anni precedenti, si ritiene doveroso stabilizzare la cedolare secca al 10 per cento sulle locazioni a canone concordato;

con riferimento all'articolo 49, si sottolinea la necessità di rendere più efficienti gli invasi esistenti realizzando anche interventi di sfangamento non più prorogabili, di porre in essere le necessarie attività di manutenzione straordinaria delle reti esistenti e di completare il sistema degli schemi idrici e delle loro interconnessioni.

*sullo stato di previsione
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(Tabella 13)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: MARINELLO)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e l'allegata tabella 13,

formula un rapporto favorevole.

RAPPORTO DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

*sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
(Tabella 2)
(limitatamente a quanto di competenza)
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge*

(ESTENSORE: GUERRIERI PALEOTTI)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e l'allegata tabella 2, limitatamente a quanto di competenza,

considerato che il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo, il 16 ottobre 2017 e poi il 20 ottobre nella versione definitiva, il Documento programmatico di bilancio (DPB) per il 2018, nell'ambito delle procedure del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

rilevato che, in relazione al DPB, la Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera di richiesta di ulteriori precisazioni, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, recante disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, alla quale il Governo ha replicato in data 30 ottobre 2017;

considerato, in particolare, che:

per il 2018, il DPB dispone un aggiustamento del saldo strutturale pari allo 0,3 per cento del Pil, a fronte di un aggiustamento prescritto in base al Patto di stabilità e crescita pari allo 0,6 per cento, come ricordato dal Consiglio nelle raccomandazioni specifiche per Paese dell'11 luglio 2017 (2017/C 261/11) e ribadito nella predetta lettera della Commissione europea. Similmente, nel DPB si prevede una riduzione della spesa primaria dello 0,1 per cento e non del prescritto 0,2 per cento;

anche per il 2017 il DPB prevede un ulteriore deterioramento del saldo strutturale e della spesa primaria, al netto della flessibilità accordata per lo straordinario afflusso di migranti e per gli eventi sismici (ancora da confermare in base al riscontro con i dati effettivi) e al netto dell'aggiustamento strutturale dello 0,2 per cento varato nei primi mesi del 2017 su richiesta della Commissione europea;

secondo la Commissione europea, pertanto, sussiste il rischio di una significativa deviazione dal percorso di aggiustamento strutturale, richiesto in base al Patto di stabilità e crescita, per entrambi gli anni 2017 e 2018;

inoltre, secondo una valutazione preliminare sul debito pubblico nel 2018, svolta dalla Commissione europea, l'Italia rischia di non rispettare la regola del debito, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/1997 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

nella risposta del Governo si sottolinea la specificità, sia della fase attraversata, sia delle caratteristiche dell'economia italiana ai fini del calcolo della crescita potenziale, attribuendo alle stesse modalità di tale calcolo lo scostamento dello 0,1 per cento delle stime nazionali rispetto a quelle della Commissione europea. Vengono ricordate, inoltre, sia l'entità delle spese per l'immigrazione (0,25 per cento del Pil), sia le ultime riforme strutturali messe in atto (legge annuale sulla concorrenza, reddito di inclusione, riforma della pubblica amministrazione, riforma del sistema penale, dell'istituto della prescrizione e della normativa sull'insolvenza delle imprese). Secondo il Governo, gli effetti cumulati delle riforme strutturali sulla crescita economica, se pienamente implementate, sono stimati intorno al 3 per cento del Pil lungo un periodo di cinque anni;

la Commissione europea ha comunque ribadito che, nella valutazione sull'Italia (che sarà resa nota il 22 novembre), terrà pienamente conto della necessità di adottare politiche di bilancio di sostegno alla crescita (*positive fiscal stance*), come prefigurato già nella comunicazione «Verso un orientamento positivo della politica di bilancio della zona euro» (COM(2016) 727) e nella comunicazione del 22 maggio 2017 sul semestre europeo 2017 (COM(2017) 500), al fine di ottenere sia un rafforzamento della ripresa economica in corso, sia di assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Inoltre la Commissione europea ha assicurato che terrà conto dei dati sulle spese relative alla gestione dei migranti;

considerato che il Consiglio dell'Unione europea ha approvato, lo scorso 11 luglio, le Raccomandazioni per l'Italia sul Programma di stabilità e sul Programma nazionale di riforma 2017 (2017/C 261/11), richiedendo all'Italia, per il 2018, di:

1) mettere in atto un consistente sforzo di aggiustamento fiscale (*substantial fiscal effort*), per tenere conto al contempo della necessità di rafforzare la ripresa e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Per questo il Consiglio raccomanda: la tempestiva attuazione del pro-

gramma di privatizzazioni per la riduzione del debito pubblico; il trasferimento del carico fiscale, oggi fortemente concentrato sui fattori produttivi, verso imposte meno penalizzanti la crescita; la riduzione delle agevolazioni fiscali; la riforma del sistema catastale; la reintroduzione dell'imposta sulla prima casa per le famiglie con reddito elevato; l'ampliamento dell'obbligo d'uso dei sistemi elettronici di pagamento;

2) ridurre la durata del processo civile; potenziare la lotta contro la corruzione, riformando l'istituto della prescrizione; completare la riforma del pubblico impiego; migliorare l'efficienza delle imprese pubbliche; adottare e attuare rapidamente la legge sulla concorrenza;

3) accelerare la riduzione dei crediti bancari deteriorati; rafforzare gli incentivi al risanamento dei bilanci delle banche; adottare la revisione della normativa in materia di insolvenza e di escussione delle garanzie;

4) favorire contratti collettivi che tengano maggiormente conto delle condizioni delle singole imprese e dei territori; rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro; incentivare il lavoro dei secondi percettori di reddito; razionalizzare la spesa sociale;

considerato che il disegno di legge di bilancio prevede, per il 2018, una mobilitazione di risorse pari a 20,4 miliardi di euro, al fine di mettere in campo una serie di misure tra cui la totale sterilizzazione dell'aumento dell'IVA (15,7 miliardi di euro), 300 milioni di euro di investimenti pubblici aggiuntivi (che diventano 1,3 miliardi di euro nel 2019 e 1,9 miliardi di euro nel 2020), la riduzione del 50 per cento del cuneo fiscale per le nuove assunzioni di giovani con contratti a tutele crescenti (300 milioni di euro che salgono a 800 milioni di euro nel 2019 e a 1,2 miliardi di euro nel 2020), il potenziamento del reddito di inclusione a favore dei più poveri (300 milioni di euro per il 2018, che si aggiungono agli 1,7 miliardi di euro già previsti a legislazione vigente), il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale, con l'implementazione della fatturazione elettronica e lo *split payment* (la cui estensione è già prevista dal decreto fiscale);

valutata, inoltre, l'entità degli stanziamenti previsti nella tabella n. 2, relativamente: al programma n. 1.3 (unità di voto 17.2), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee; al programma n. 4.10 (unità di voto 3.1) sulla «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», rientrante nella missione n. 4, relativa a «L'Italia in Europa e nel mondo», in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'Unione europea, nonché le dotazioni per il Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, per il Fondo per il recepimento della normativa europea e per il pagamento delle sanzioni derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea; al programma 28.4 (unità di voto 20.1), in cui rientra l'Agenzia per la coesione territoriale,

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

si auspica che il Governo continui nella realizzazione del piano di riforme strutturali, anche in base alle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni formulate all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea l'11 luglio 2017, al fine di rispettare gli impegni connessi con l'ulteriore scostamento rispetto al percorso verso il pareggio strutturale di bilancio e al fine di consolidare il rilancio della crescita economica, con particolare riguardo all'incremento della produttività dei fattori produttivi e degli investimenti;

si ritiene, in effetti, molto importante che l'Italia rimanga nell'ambito del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, al fine di poter continuare a disporre degli spazi e delle risorse necessari al sostegno della ripresa economica del Paese.

